

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

NI.LA. S.R.L.



2JWWRD

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PISA (PI) VIA NICOLA PISANO 2 CAP 56126
Indirizzo PEC	ni.la.srl@pec.it
Numero REA	PI - 187473
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02181180502
Partita IVA	02181180502
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	19/05/2015
Data iscrizione	28/05/2015
Data ultimo protocollo	02/03/2020
Amministratore Unico	CACCIAPUOTI ANIELLO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	29/10/2015
Attività prevalente	mediazione immobiliare
Codice ATECO	68.31
Codice NACE	68.31
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	12.000,00
Addetti al 30/09/2019	1
Soci	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	3
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2018 - 2017 - 2016 - 2015
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	12

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	6
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	6
5 Amministratori	7
6 Attività, albi ruoli e licenze	7
7 Aggiornamento impresa	8

1 Sede

Indirizzo Sede legale	PISA (PI) VIA NICOLA PISANO 2 CAP 56126
Indirizzo PEC	ni.la.srl@pec.it
Partita IVA	02181180502
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	PI - 187473

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02181180502 Data di iscrizione: 28/05/2015 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 19/05/2015
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE ED OGNI ATTIVITA' COMPLEMENTARE O NECESSARIA PER LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE. AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA ...
Poteri da statuto	AMMINISTRATORI LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA, SU DECISIONE DEI SOCI IN SEDE DI NOMINA: A. DA UN AMMINISTRATORE UNICO; ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02181180502
del Registro delle Imprese di PISA
Data iscrizione: 28/05/2015

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 28/05/2015

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 19/05/2015

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2015

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE ED OGNI ATTIVITA' COMPLEMENTARE O NECESSARIA PER LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE. AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' STRUMENTALI, PERTINENTI E CONNESSE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESSE: L'INTERMEDIAZIONE NELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE, ARTIGIANALE, DIREZIONALE, TURISTICO ALBERGHIERO E AGRICOLO SIA PLURIENNALE CHE TRANSITORIO; LA GESTIONE COMPLETA DEGLI AFFITTI ATTRAVERSO LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA A NORMA DELL'ARTICOLO 1761 C.C. E PIU' IN GENERALE DAGLI ARTICOLI 1703 E SEGUENTI C.C., CONTENENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANDATO;

- REDAZIONE DI PERIZIE E PRESTAZIONE DI CONSULENZE IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA PURCHE' STRETTAMENTE CONNESSE ALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE;
- INTERMEDIAZIONE NELLE CESSIONI DI AZIENDA, SIA PARZIALI CHE TOTALI, E NELL'AFFITTO DI AZIENDE, SIA PARZIALI CHE TOTALI.

LA SOCIETA' IN VIA NON PREVALENTE, MA IN FUNZIONE STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE SOPRA ESPOSTO E QUINDI IN VIA MERAMENTE OCCASIONALE, POTRA' ALTRESI' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE, FINANZIARIA (CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI OPERAZIONE SVOLTA "DA E NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO" E DI QUELLE RISERVATE E/O NON AMMESSE IN BASE ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE), COMMERCIALE ED INDUSTRIALE CHE ABBIA RELAZIONE CON LO SCOPO SOCIALE E CHE SIA RITENUTA NECESSARIA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI SCOPI AFFINI O ANALOGHI, O COMUNQUE CONNESSI AL PROPRIO, COSI' COME POTRA' CONCEDERE A SOCIETA', IMPRESE O PRIVATI, PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE NELL'ESERCIZIO DI DETERMINATI AFFARI O ANCHE DELL'INTERO COMPLESSO DEI PROPRI AFFARI. QUANDO PARTICOLARI CIRCOSTANZE LO RICHIEDANO, L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA', INFINE, DISPORRE IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E CONCEDERE GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, PURCHE' NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E NEL RISPETTO DELLE INDEROGABILI NORME DI LEGGE IN MATERIA.

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE:

- L'ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA;
- LA SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE;
- L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA;
- L'EROGAZIONE DI CREDITO AL CONSUMO;
- QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' COMUNQUE VIETATA DALLA LEGGE.

Poteri

poteri da statuto

AMMINISTRATORI

LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA, SU DECISIONE DEI SOCI IN SEDE DI NOMINA:

- DA UN AMMINISTRATORE UNICO;
- DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA DUE O PIU' MEMBRI, SECONDO IL NUMERO DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA;
- DA DUE O PIU' AMMINISTRATORI CON POTERI DI AMMINISTRAZIONE DISGIUNTI, CONGIUNTI, O DA ESERCITARSI A MAGGIORANZA; IN TALI CASI SI APPLICANO GLI ARTICOLI 2257 E 2258 C.C., MA LA DECISIONE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 2257 C.C. E AL SECONDO COMMA DELL'ART. 2258 C.C. E' ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI A MAGGIORANZA CALCOLATA PER TESTE.

QUALORA VENGANO NOMINATI DUE O PIU' AMMINISTRATORI SENZA ALCUNA INDICAZIONE RELATIVA ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, SI INTENDE

COSTITUITO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
PER ORGANO AMMINISTRATIVO SI INTENDE L'AMMINISTRATORE UNICO, OPPURE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OPPURE L'INSIEME DI AMMINISTRATORI CUI SIA AFFIDATA CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE L'AMMINISTRAZIONE.
GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI.
NON SI APPLICA AGLI AMMINISTRATORI IL DIVIETO DI CONCORRENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2390 C.C..
DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE
GLI AMMINISTRATORI RESTANO IN CARICA FINO A REVOCA O DIMISSIONI O PER IL PERIODO DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA.
GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI.
LA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO E' STATO RICOSTITUITO.
SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI (PURCHE' NON RAPPRESENTINO LA META' DEGLI AMMINISTRATORI, IN CASO DI NUMERO PARI O LA MAGGIORANZA DEGLI STESSI, IN CASO DI NUMERO DISPARI) GLI ALTRI PROVVEDONO A SOSTITUIRLI; GLI AMMINISTRATORI COSI' NOMINATI RESTANO IN CARICA SINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA.
NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE PER QUALSIASI CAUSA VIENE MENO LA META' DEI CONSIGLIERI, IN CASO DI NUMERO PARI, O LA MAGGIORANZA DEGLI STESSI, IN CASO DI NUMERO DISPARI, SI APPLICA L'ARTICOLO 2386 C.C..
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
QUALORA NON VI ABBIANO PROVVEDUTO I SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE FRA I SUOI MEMBRI UN PRESIDENTE ED, EVENTUALMENTE, UNO O PIU' VICE-PRESIDENTI.
LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE, POSSONO ESSERE ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA, OVVERO SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.
LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SCRITTA, O DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO, NON E' SOGGETTA A PARTICOLARI VINCOLI PURCHE' SIA ASSICURATO A CIASCUN AMMINISTRATORE IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA DECISIONE E SIA ASSICURATA A TUTTI GLI AVENTI DIRITTO ADEGUATA INFORMAZIONE.
LA DECISIONE E' ADOTTATA MEDIANTE APPROVAZIONE PER ISCRITTO DI UN UNICO DOCUMENTO OVVERO DI PIU' DOCUMENTI CHE CONTENGANO IL MEDESIMO TESTO DI DECISIONE DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI.
IL PROCEDIMENTO DEVE CONCLUDERSI ENTRO CINQUE GIORNI DAL SUO INIZIO O NEL DIVERSO TERMINE INDICATO NEL TESTO DELLA DECISIONE.
LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA.
LE DECISIONI ASSUMONO LA DATA DELL'ULTIMA DICHIARAZIONE PERVENUTA NEL TERMINE PRESCRITTO.
LE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI DEVONO ESSERE TRASCritte SENZA INDUGIO NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI. LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE E' CONSERVATA DALLA SOCIETA' .
PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI RINVI A ESPRESSAMENTE ALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE
POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', FATTA ECCEZIONE PER IL COMPIMENTO DEI SEGUENTI ATTI, PER I QUALI SARA' NECESSARIA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RISULTANTE DA DECISIONE DEI SOCI ASSUNTA MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE, PRESA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CAPITALE SOCIALE:
- ACQUISTO O ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI NONCHE' COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI;
- CESSIONE A TERZI SIA IN PROPRIETA' CHE IN GESTIONE DELL'AZIENDA SOCIALE O DI RAMI DELLA STESSA;
- COSTITUZIONE DI IPOTECHE SU BENI IMMOBILI SOCIALI NONCHE' RILASCIO DI AVALLI O FIDEIUSSIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI;
- ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI IPOTECARI O MUTUI IPOTECARI ANCHE SOTTO FORMA DI APERTURA DI CREDITO;
- EMISSIONE DI PAGHERO' CAMBIARI, ACCETTAZIONE DI TRATTE PASSIVE;
- COSTITUZIONE DI SOCIETA', CONSORZI O ENTI COLLETTIVI IVI COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA;
- ACQUISTO E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIALI.
NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E

SESTO DELL'ARTICOLO 2381 C.C.. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2475, COMMA QUINTO, C.C..

NEL CASO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FORMATO DA DUE MEMBRI, QUALORA GLI AMMINISTRATORI NON SIANO D'ACCORDO CIRCA LA EVENTUALE REVOCA DI UNO DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, ENTRAMBI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DECADONO DALLA CARICA E DEVONO ENTRO DIECI GIORNI SOTTOPORRE ALLA DECISIONE DEI SOCI LA NOMINA DI UN NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI DISGIUNTAMENTE, CONGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE TRA LORO.

NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SONO I SOCI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CAPITALE.

RAPPRESENTANZA

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' COMPETE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE-PRESIDENTE, SE NOMINATO; COMPETE, ALTRESI', AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FORNITI DI POTERI DELEGATI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI DELEGA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE SPETTA AL LIQUIDATORE O AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI E AGLI EVENTUALI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO DI LIQUIDAZIONE CON LE MODALITA' E I LIMITI STABILITI IN SEDE DI NOMINA.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

SUSSISTENDONE L'OBBLIGO AI SENSI DI LEGGE OVVERO LADDOVE I SOCI LO DECIDESSERO, L'ASSEMBLEA NOMINA L'ORGANO DI CONTROLLO COMPOSTO COME PER LEGGE. ALL'ORGANO DI CONTROLLO SI APPLICANO LE NORME ALL'UOPO PREVISTE DAL CODICE CIVILE E DALLE ALTRE NORME IN MATERIA.

IN ALTERNATIVA AL SUDETTO ORGANO DI CONTROLLO E FUORI DEI CASI DI OBBLIGATORIETA' DELLO STESSO, LA SOCIETA' PUO' NOMINARE PER IL CONTROLLO CONTABILE UN REVISORE, AVENTE I REQUISITI DI LEGGE. L'INCARICO HA LA DURATA DI TRE ESERCIZI, CON SCADENZA ALLA DATA DELLA DECISIONE DEI SOCI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA.

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DECISIONE DEI SOCI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie


Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	12.000,00
	Sottoscritto:	12.000,00
	Versato:	3.000,00
	Conferimenti in denaro	

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 24/05/2017



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
CARIELLO LAURA CRLRA83E68F839T	11.400,00	95 %	proprietà'
LUONGO PASQUALINA LNGPQL54S49F839K	600,00	5 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 24/05/2017
capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
12.000,00 Euro

Proprietà'

Quota di nominali: 11.400,00 Euro
Di cui versati: 2.850,00

CARIELLO LAURA

Codice fiscale: CRLRA83E68F839T
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
PONSACCO (PI) VIA PUCCINI 43 CAP 56038

Proprietà'

LUONGO PASQUALINA

Quota di nominali: 600,00 Euro
Di cui versati: 150,00
Codice fiscale: LNGPQL54S49F839K
Tipo di diritto: proprietà'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica con atto del 24/05/2017

Data deposito: 24/05/2017
Data protocollo: 24/05/2017
Numero protocollo: PI -2017-13547

5 Amministratori

Amministratore Unico

CACCIAPUOTI ANIELLO

Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico CACCIAPUOTI ANIELLO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a NAPOLI (NA) il 26/01/1978
Codice fiscale: CCCNLL78A26F839B
QUALIANO (NA) VIA SANTA MARIA A CUBITO 61 CAP 80019

carica

amministratore unico
Nominato con atto del 22/02/2020
Data iscrizione: 12/03/2020
Durata in carica: fino alla revoca
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Provincia: PI

agenti di affari in mediazione

6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti

1

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 29/10/2015

Attività prevalente

MEDIAZIONE IMMOBILIARE

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 29/10/2015

**attività prevalente esercitata
dall'impresa**

MEDIAZIONE IMMOBILIARE

**Classificazione ATECORI 2007
dell'attività prevalente**
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 68.31 - intermediari nella mediazione immobiliare
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

**attività esercitata nella sede
legale**

MEDIAZIONE IMMOBILIARE

**classificazione ATECORI 2007
dell'attività**
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 68.31 - intermediari nella mediazione immobiliare
Importanza: primaria Registro Imprese

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019
(Dati rilevati al 30/09/2019)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre		Valore medio
Dipendenti	1	1	1		1
Indipendenti	0	0	0		0
Totale	1	1	1		1

Addetti nel comune di PISA (PI)
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre		Valore medio
Dipendenti	1	1	1		1
Indipendenti	0	0	0		0
Totale	1	1	1		1

Albi e Ruoli

Agenti Di Affari In Mediazione

Provincia: PI
Sezione: AGENTI IMMOBILIARI
Data: 29/10/2015

7 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 02/03/2020